



LEGGE 17 marzo 1994 n.30 (pubblicata il 23 marzo 1994)

Istituzione del Dipartimento di Polizia

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 marzo 1994.

Art. 1

E' istituito il Dipartimento di Polizia, organo tecnico, organizzativo, amministrativo, di cui fanno parte il Corpo della Gendarmeria, il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e il Corpo di Polizia Civile.

Il Consiglio di Dipartimento di cui all'art.3, qualora rilevi eccezionali esigenze della sicurezza e dell'ordine pubblico, può disporre che gli appartenenti ad altri Corpi Militari, prestino servizio nell'ambito del Dipartimento, previa autorizzazione del Deputato alle Milizie, che notifica il provvedimento stesso al Comando Superiore delle Milizie.

Art. 2

Restano in vigore tutte le norme che istituiscono e regolamentano i Corpi stessi, ne attribuiscono le rispettive competenze e ne stabiliscono le gerarchie istituzionali.

Art. 3

Nell'ambito del Dipartimento è istituito il Consiglio di Dipartimento composto dai Comandanti dei rispettivi Corpi.

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno ogni 30 giorni e quando ne faccia motivata richiesta almeno il Comandante di un Corpo.

Art. 4

Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento possono partecipare il Segretario di Stato per gli Affari Interni e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri. Possono essere chiamati a partecipare, secondo le materie trattate, membri del Congresso di Stato, Ufficiali del Comando delle Milizie, funzionari della Pubblica Amministrazione e Magistrati.

Art. 5

Il Consiglio di Dipartimento provvede:

- a) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- b) al coordinamento tecnico-operativo dei Corpi del Dipartimento;
- c) alla elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e di sicurezza pubblica;
- d) alla direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
- e) alla classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati, in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi dei rispettivi Corpi del Dipartimento.

Art. 6

Il Consiglio di Dipartimento deve esprimersi:

- a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia;
- b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;
- c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;
- d) sulla pianificazione di servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
- e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;
- f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e la specializzazione del personale del Dipartimento.

Art. 7

Spetta al Consiglio di Dipartimento proporre agli organi competenti nuovi regolamenti ed eventuali modifiche allo stato giuridico degli appartenenti ai Corpi.

Art. 8

Il Consiglio di Dipartimento dovrà relazionare, con scadenza almeno annuale, sull'attività espletata e da espletarsi, al Congresso di Stato, attraverso le Segreterie di Stato per gli Affari Interni ed Esteri, che dovranno successivamente darne comunicazione al Consiglio Grande e Generale

Art. 9

I Corpi del Dipartimento sono tenuti a collaborare ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

I Corpi del Dipartimento sono tenuti altresì a collaborare nell'espletamento di comuni operazioni di Polizia Giudiziaria disposte dalla Magistratura.

Per gli scopi di cui ai precedenti commi ed in relazione a comprovate esigenze di servizio può essere disposto dal Consiglio di Dipartimento la dislocazione provvisoria del personale da un Corpo all'altro o a speciali sezioni da istituirsi per legge.

Art.10

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 23 marzo 1994/1693 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Luigi Berti - Paride Andreoli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari